

**INTERVENTO PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'
PNRR -NEXT GENERATION EU
MISSIONE 5 COMPONENTE 3 LINEA INTERVENTO 1.1.1.
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'**

- PROGETTO DIS-ABILITIAMOCI-

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DI:

LOTTO 1 : ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DISABILI, MINORI FRAGILI – SUPPORTO EDUCATIVO GENITORIALE – CIG: A02AB99038 CUP: B61J22000970006

Lotto 2 : SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE PER MINORI DISABILI– CIG. A02ABC0067 CUP: B61J22000970006

CAPITOLATO

Richiamato:

- l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, approvato dal Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con proprio decreto 30 marzo 2022, n. 100, per un importo pari a € 500.000.000,00;

A seguito del predetto Avviso l'Azienda Servizi alla Persona del territorio suzzarese, Socialis, presentava domanda di finanziamento per il progetto DIS-ABILITIAMOCI, volto a realizzare anche a titolo di prevenzione servizi educativi flessibili e interventi legati a bambini e adolescenti con disabilità, e con particolare attenzione alle nuove disabilità come l'autismo;

Vista la graduatoria di cui al decreto del Direttore Generale N. 440 del 9 dicembre 2022 così come revisionata con decreto del Direttore Generale N.51 del 14 marzo 2023, che ammette a finanziamento il progetto 22295 CUP B61J22000970006 presentato dal soggetto attuatore AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS (SUZZARA) per l'intero importo richiesto;

Richiamato l'Accordo di concessione di finanziamento Codice convenzione ReGIS 2000108188 - Progetto ID 000000000010001208222023/22295, siglato in data 31/03/2023 tra L'Agenzia per la Coesione Territoriale, CF 97828370581, con sede in via Sicilia 162/C, 00187 Roma, rappresentata dal Direttore Generale f.f. protempore Monaco Riccardo e l'Azienda Socialis, rappresentata dal Direttore Generale M. Elena Margonari;

Considerato in particolare che l'accordo di concessione di cui sopra prevede il seguente impegno da parte del Soggetto Attuatore:

- Le attività del progetto devono essere portate a termine e completate entro la data del 30.06.2025

La milestone M5C3-1 associata all'investimento 1.1.1 aree interne – è il potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità, dall'Annex CID e negli O.A..

Gli indicatori qualitativi consistono nella notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi.

Il Target servizi sociali forniti previsto al 31 dicembre 2025 (T4 2025) è pari ad almeno 2.000.000 di destinatari residenti, di cui almeno 900.000 abitanti delle 8 regioni del mezzogiorno.

Le attività saranno considerate materialmente portate a termine, ai fine della rendicontazione del target, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

I due affidamenti concorrono all'obiettivo sopra considerato, come puntualmente indicato nella dichiarazione resa in sede di caricamento progettuale nella misura di 150 destinatari.

PARTE PRIMA: OGGETTO DELL'APPALTO E NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

La presente gara ha per oggetto l'aggiudicazione delle seguenti tipologie di servizi educativi suddivisi in due lotti funzionali, rientranti nel progetto DIS-ABILITIAMOCI (INTERVENTO PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' PNRR -NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 COMPONENTE 3 LINEA INTERVENTO 1.1.1. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA').

LOTTO 1:

Servizi di Assistenza Domiciliare Minori
Servizi di Supporto Educativo Genitoriale
Incontri Protetti

LOTTO 2:

Servizi educativi domiciliari per minori disabili, con riferimento in particolare alle nuove disabilità
Servizi educativi nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche (vacanze estive, natalizie, ecc..)

La titolarità istituzionale dei servizi è in capo ad Azienda Socialis, riconosciuta con specifici contratti di servizio da parte dei Comuni dell'ambito di Suzzara (Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po e Suzzara).

Per la gestione dell'appalto Azienda Socialis ha individuato le seguenti figure:

- Il Direttore Aziendale, con funzione di rappresentanza generale dell'Azienda durante l'appalto e sottoscrizione del contratto;
- Il Coordinatore dell'Area Minori e Famiglia, con funzioni di raccordo istituzionale, di monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali.

Art. 2 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto oggetto di affidamento è stabilita in 18 mesi con decorrenza dal 01.01.2024, sino al 30.06.2025.

Laddove alla scadenza del contratto ne ricorresse l'esigenza, la ditta affidataria è tenuta a concedere, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni, allo scopo di garantire la continuità del servizio, a semplice richiesta dell'Azienda da inoltrarsi a mezzo Pec prima della scadenza naturale del contratto (ex art 120 C. 11 del D.Lgs 36/2023).

L'Azienda fermo restando quanto previsto all'art.17 c. 8 DE d. Lgs. 36/2023 si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/Direttore di esecuzione e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, nonchè nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 4.

Art. 3 Valore dell'appalto

La base d'asta è stata stimata sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli utenti, del numero e della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate come da attività storicamente attuate e preventivate per l'anno scolastico in essere.

Al fine di determinare l'offerta economica da presentare, l'offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti e attrezzature, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per l'organizzazione e la verifica degli interventi previsti e richiesti nel presente capitolato, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.

Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere valorizzate singolarmente nell'offerta economica.

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei seguenti servizi educativi afferenti l'area educativa e della disabilità

come meglio individuati e definiti nel Capitolato descrittivo e prestazionale e documenti correlati.

Al fine di assicurare la funzionalità, fruibilità e fattibilità dei servizi oggetto dell'appalto e, al contempo, favorire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese (cfr. art. 51 del Codice) l'appalto è stato suddiviso in due distinti lotti prestazionali, come di seguito descritti:

Il valore dell'appalto è stimato in complessivi per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2025 di € **417.250,00** oltre Iva ai sensi di legge così suddivisi :

Lotto 1 – Euro 201.250,00 oltre Iva ai sensi di legge;

Lotto 2 – Euro 216.000,00 oltre Iva ai sensi di legge;

Per entrambi i lotti viene posto a base di gara il costo orario omnicomprensivo così distinto:

- **euro 25,00** iva esclusa, per il lotto 1
- **euro 24,00** Iva esclusa per il lotto 2

L'importo presunto dell'appalto risulta sulla base dei seguenti quantitativi rappresentati e prezzi orari:

LOTTO 1:

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DISABILI, MINORI FRAGILI – SUPPORTO EDUCATIVO GENITORIALE

	2024	01/01/2025- 30/06/2025	TOTALE
N.ORE	5350	2700	8050
PREZZO ORARIO	€ 25	€ 25	€ 25
IMPORTO A BASE DI GARA	€ 133.750,00	€ 67.500,00	€ 201.250,00

Monte ore complessivo: 8050

Di cui per coordinamento: max n. 240

IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO: **€ 201.250,00 oltre Iva**

LOTTO 2:

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE PER MINORI DISABILI

	2024	01/01/2025 30/06/2025	TOTALE
N.ORE	6000	3000	9000
PREZZO ORARIO	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
IMPORTO A BASE DI GARA	€ 144.000,00	€ 72.000,00	€ 216.000,00

Monte ore complessivo: 9.000

Di cui per coordinamento: max n. 250

IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO: € 216.000,00

Alla scadenza è prevista una proroga tecnica nelle more dell'individuazione del nuovo contraente per un periodo massimo di mesi 6 ai sensi art. 120 comma 10/11 del D.Lgs. 36/2023, il cui valore massimo è stimato in complessivi € 139.500,00 oltre Iva ai sensi di legge;

- lotto 1 di Euro 67.500,00 oltre Iva ai sensi di legge
- lotto 2 di Euro 72.000,00 oltre Iva ai sensi di legge

I contratti oggetto del presente capitolato sono a misura: il monte orario e gli importi totali sopra indicati sono definiti in maniera presuntiva, derivandone la quantificazione esatta dal reale fabbisogno legato alla programmazione aziendale.

Qualora tale organizzazione determinasse la necessità di variare o sospendere temporaneamente l'erogazione dei predetti servizi da ciò non discenderà a favore dell'impresa aggiudicataria alcun diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta.

La stazione appaltante ritiene non sussistano rischi di interferenze tra personale aggiudicatario e personale dell'azienda e pertanto non vengono quantificati oneri per la sicurezza. Tuttavia potrebbero sussistere eventuali rischi di interferenza tra personale dell'aggiudicatario e dipendenti dei diversi Enti coinvolti nell'erogazione dei servizi; in tal caso l'aggiudicatario procederà, ad aggiudicazione intervenuta alla redazione dei diversi DUVRI con i diversi Enti coinvolti.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nell'espletamento del servizio non si richiede di adottare particolari ed ulteriori misure di sicurezza se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell'appaltatore, e nella particolare formazione e informazione relativamente alle mansioni da assegnare a ciascun lavoratore.

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte ai sensi art. 120 comma 9 , ex art. D.Lgs. 36/2023, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale di ciascun lotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Ai sensi art. 14 c. 4 del D. Lgs. 36/2023 il valore complessivo incluse tutte le opzioni è stimato in complessivi **euro 640.200, 00** iva esclusa.

Art. 4 Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del D. Lgs. 36/2023), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale stabilito per ciascun Lotto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte a risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di richiesta di documentazione per la stipulazione del contratto.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 a cui si rimanda.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con

l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Azienda, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;

c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'azienda garantita;

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

e) dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per l'eventuale applicazione di penali, come previsto al successivo art. 15. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda.

Art. 5 Polizza assicurativa

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.

L'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, all'utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile comprese attrezzature e impianti in genere, tenendo al riguardo sollevati gli Enti Committenti e i rispettivi amministratori e dipendenti da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro (compresi soci, collaboratori e lavoratori somministrati) nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto e durante l'espletamento dei servizi che ne formano parte, l'appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto - una polizza di assicurazione della **Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO)**, la quale deve:

- prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a:
 - euro **3.000.000,00** complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di
 - euro **2.000.000,00** per persona - *terzo o prestatore di lavoro* - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali
 - euro **1.000.000,00** per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'onere, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto dell'appalto;

- ricomprendere la responsabilità derivante all'Appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuta a rispondere a termini di legge (*r.c. per danno cagionato da incapace - ex art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte - ex art. 2048 c.c.*);
- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi - in consegna e custodia all'Appaltatore o a persone di cui debba rispondere - non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalle Amministrazioni Committenti e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 6 Responsabile designato dall'appaltatore e dall'Azienda

L'Appaltatore di ciascun lotto dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, le persone fisiche designate come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Azienda e per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente all'ufficio del Coordinatore Area minori e famiglia dell'Azienda, la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

L'Azienda Socialis comunicherà all'aggiudicatario dei singoli lotti al momento dell'assegnazione dell'appalto il nominativo del proprio Direttore dell'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Art. 7 Subappalto

Trattandosi di appalto di servizi sociali, conferito ai sensi degli articoli 127 e 128 del D. Lgs. 36/2023, non trova applicazione la disciplina del subappalto, in quanto l'art. 119 non rientra tra le norme richiamate dai suddetti articoli; pertanto, lo stesso è da intendersi vietato.

Art. 8 Esecuzione o completamento dei lavori

Per l'esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, trova applicazione art. 124 del D Lgs. 36/2023.

Art. 9 Cause sopravvenute – sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Azienda, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 del D. Lgs, 36/2023 e s.m.i., dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Azienda si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 c. 5 del D.Lgs. 36/2023)

Art. 10 Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lettera a) del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Azienda, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato. Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG), nonché trattandosi di intervento nell'ambito del PNRR le disposizioni derivanti da quanto stabilito dalla normativa vigente in tale ambito.

Art. 11 Revisione prezzi

E' ammessa la revisione dei prezzi che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta che determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente

La richiesta dovrà essere formulata dai fornitori aggiudicatari e sarà oggetto di riscontro entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla richiesta medesima con apposito provvedimento che a seguito della predetta istruttoria potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento con la conseguente determinazione dell'incremento del prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo (FOI).

Art. 12 Fatture e pagamenti

La ditta affidataria emetterà fatture elettroniche mensili intestate all'Azienda Socialis, corredate dall'indicazione analitica del numero di ore effettivamente svolte da ogni singolo operatore e per ogni singolo alunno. Per tali fatture Azienda Socialis verserà l'IVA direttamente all'erario così come previsto dalla normativa vigente (art.17-ter DPR 633/72 "Split payment").

Fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72, la fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- scadenza del pagamento
- iban del conto dedicato
- codice identificativo gara (cig)

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione della fattura e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Azienda. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7 L. 136/2010).

È a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (comma 8 L. 136/2010).

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, e in esecuzione della Legge 205/2017 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari alla soglia prevista dalla normativa in vigore (€ 5.000,00).

Nel caso in cui la società Equitalia Spa comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Azienda applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Pagamenti sono subordinati alla verifica da parte del Direttore di esecuzione del rispetto da parte dell'impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine l'impresa appaltatrice, prima della emissione di ogni fattura (ogni SAL,) consegna un' attestazione sulla conformità al principio DNSH quanto indicato nel presente.

Art. 13 Monitoraggio e controllo

L'Azienda si riserva il diritto, in ogni momento, di operare le opportune verifiche sul rispetto del presente capitolato, con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato. L'Azienda potrà

pretendere, a seguito di specifica e motivata segnalazione delle scuole, l'immediata sostituzione del personale che non offra sufficienti garanzie di riservatezza, adeguatezza e professionalità nello svolgimento delle proprie mansioni, o che, comunque, dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso.

Art. 14 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto. Disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili di cui al D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021.

La sottoscrizione dei contratti relativi ai due lotti, da parte degli appaltatori equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

In particolare, l'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente capitolato è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 15 del presente capitolato.

Trattandosi di appalto finanziato con le risorse previste dal PNRR, l'appaltatore tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 in quanto occupa **un numero superiore a cinquanta dipendenti, deve produrre in sede di presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui al suddetto art. 46 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità oppure in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.**

L'appaltatore che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e che occupa un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **La mancata produzione** della relazione comporta **l'applicazione delle penali** di cui all'art. 14 del presente capitolato nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

L'appaltatore che occupa un **numero pari o superiore a quindici dipendenti**, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante **la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68** e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente capitolato.

L'appaltatore ha l'obbligo ai sensi di quanto previsto **dall'art. 47, comma 4**, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 di assicurare una **quota pari ad almeno il 30%** delle nuove assunzioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore a anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine entro il termine perentorio della data del verbale di ultimazione del contratto, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.14 del presente capitolato.

La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

a) **Npa**: numero di personale complessivamente assunto ai fini della esecuzione di mansioni anche parziali attinenti il presente contratto d'appalto; sono comprese tutte le assunzioni di personale attivate nell'arco di esecuzione del contratto di appalto tramite contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/20015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; alla relazione saranno allegate le generalità dei lavoratori assunti e le relative lettere di assunzione. Qualora tale valore sia nullo non si applicano le condizioni di seguito indicate e si assume l'automatico rispetto della normativa sulle assunzioni.

b) **Qta**: quota teorica di assunzione di personale prevista dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (pari al 30% delle assunzioni) determinato come segue:

$$Qta = Npa \times 0,3$$

approssimato all'unità superiore.

c) **Npf**: numero di personale femminile assunto nell'ambito del personale complessivamente assunto di cui alla precedente lettera a).

d) **Npg**: numero di personale giovane di entrambi i sessi (inferiore ad anni 36) assunto nell'ambito del personale complessivamente assunto di cui alla precedente lettera a).

e) **laf**: indice di assunzione di personale femminile.

$laf = Npf / Qta$ tale indice rappresenta il grado di raggiungimento dell'obiettivo assunzionale di personale femminile, ed assume valori compresi fra 0 e 1. Qualora il rapporto fosse maggiore di 1 si assume: $laf = 1$.

Art. 15 Penali

Nel caso in cui il servizio sia svolto in maniera imprecisa o non accurata o in ritardo, l'Azienda provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata a.r., invitando l'appaltatore ad ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto in conformità agli obblighi contrattuali e a presentare entro breve termine le proprie contro-deduzioni.

Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Azienda, valutate le contro-deduzioni e giustificazioni dell'appaltatore, si riserva di applicare una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Azienda stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno ulteriore.

La penale sarà trattenuta in sede di liquidazione del corrispettivo.

Qualora nel corso del servizio si verificano gravi e reiterati casi di inadempimento contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 17, salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 13 del presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale fermo restando che la violazione del suddetto obbligo determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'art.13 del presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'appaltatore nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento di cui al presente appalto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

Le penali di cui sopra (misura dello 0,6 per mille) si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi derivanti da specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto

o in parte, con le risorse PNRR (DNSH e principi trasversali), nonché gli ulteriori obblighi previsti dal presente capitolato.

Art. 16 Cessione del contratto e dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1 lettera d), punti 1) e 2), del D. Lgs.36/2023, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 199, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 – comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui all'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 17 Risoluzione per inadempimento dell'appaltatore

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

Art. 18 Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122 c. 1 del D. Lgs. 36/2023.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. mancato inizio del servizio entro il termine comunicato;
- b. interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d. gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo;
- e. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sia per quanto previsto espressamente dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;

f. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;

g. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;

h. quando l'affidatario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;

i. venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa per la partecipazione a procedura di gara per l'affidamento del servizio;

j. violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);

k. sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia. In tali casi l'Azienda dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c.. In tali casi, l'Azienda sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Azienda potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR, che di fatto compromettono la rendicontazione delle spese sostenute ed il conseguente rimborso delle somme assegnate all'Azienda, così come le violazioni agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3bis e 4 del D.L. 77/2021 oltre all'applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 14 può costituire causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed eventuale rivalsa danni.

Art. 19 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Azienda si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestante dal verbale di verifica redatto dall'Azienda;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'Azienda può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip ovvero altre centrali di committenza regionali recanti condizioni migliorative per la stazione appaltante, salvo assenso della Ditta aggiudicataria all'adeguamento delle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012.

Art. 20 Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto precedentemente previsto.

Art. 21 Contratto

Il contratto di appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

Trova applicazione in materia di imposta di bollo l'allegato I. 4 del D. Lgs. 36/2023 che prevede l'assolvimento dell'imposta a tantum sulla base del valore contrattuale.

Art. 22 Clausole CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto-emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Azienda si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'Azienda si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 23 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l'Azienda Socialis quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di

enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

- Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

- I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

- Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

- I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda Socialis

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Speciale Consortile Socialis.

Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore Generale dell'Azienda, dott.ssa Maria Elena Margonari.

Il Responsabile Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR dell'Azienda Speciale Consortile Socialis è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'articolo 28 comma 1 del Regolamento UE 679/2016, la ditta appaltatrice, all'atto dell'aggiudicazione del contratto, verrà designata quale Responsabile esterna del Trattamento dei dati, in nome e per conto dei Titolari.

Art. 24 Caratteristiche e funzioni del personale impiegato e obblighi della ditta appaltatrice

Disposizioni generali:

Per tutte le attività di gestione dei servizi contemplati in entrambi i lotti, oggetto del capitolato, la ditta Appaltatrice si avvarrà del proprio personale o di personale da essa incaricato, di ambo i sessi, adeguatamente formati e preparati che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.

Sin dalla data prevista (01/06/2023) di inizio delle attività l'aggiudicatario dovrà disporre di risorse umane idonee e adeguate in numero e professionalità atte a garantire l'esecuzione delle attività assicurando l'attività del servizio in tutto l'arco della durata dell'appalto e limitando i fenomeni del turn-over nell'ambito dei servizi continuativi dello specifico progetto o comunque della specifica presa in carico.

L'appaltatore deve provvedere alla tempestiva sostituzione del personale in modo da scongiurare l'interruzione dei servizi connessi agli incontri protetti. Per gli altri servizi, considerata l'importanza della continuità nel rapporto professionista/utente, la sostituzione avverrà concertata e richiesta per le sole assenze che si protraggono per un periodo superiore ai 15 gg. E' in ogni caso onere dell'appaltatore di sostituire il personale entro e non oltre i 5 giorni dalla richiesta del committente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria si impegna a produrre i propri contratti di lavoro e a produrli all'Azienda Socialis entro 30 gg. dalla stipula del contratto

Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa aggiudicataria la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.

L'aggiudicatario deve adempiere, altresì, agli obblighi ed agli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'impresa aggiudicataria si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, all'Azienda, prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli operatori (figure professionali, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.) di cui intende avvalersi.

Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di **apposito tesserino di riconoscimento** e dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro. Deve vestire in maniera consona al ruolo educativo svolto e qualora richiesto dalle normative in vigore tempo per tempo dovrà essere dotato di adeguati DPI.

ORGANIZZAZIONE:

SI RICHIEDE CHE VENGANO INDIVIDUATE PER CIASCUN LOTTO LE SEGUENTI FIGURE:

Referente per i Rapporti tra Committente e Organizzazione

Figura di sufficiente autonomia decisionale che rappresenti la Direzione dell'appaltatore e sia presente a richiesta per incontri con il Committente.

Referente per gli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro:

figura professionalmente qualificata e preposta per la gestione degli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza sul lavoro

Coordinatore

Il coordinatore del servizio è una figura strategica per il buon funzionamento del servizio stesso e ha le seguenti funzioni:

- individuare gli operatori per ciascun progetto educativo di intervento in collaborazione con il coordinatore dell'Area Minori e Famiglia o suo delegato.
- Coordinare il gruppo di operatori afferenti al territorio di intervento;
- organizzare la supervisione e la formazione degli operatori;
- presenziare agli incontri di equipe sui casi nelle fasi di attivazione verifiche intermedie e finali redigendo i relativi verbali e condividendoli con gli operatori coinvolti sui casi;
- Informare tempestivamente il servizio sociale referente sul caso in merito a disservizi o sostituzioni del personale educativo
- In collaborazione con il servizio sociale territoriale programmare e calendarizzare gli incontri protetti definendo sedi e i giorni attraverso i contatti diretti con gli incontranti;
- condividere e sottoscrivere, in collaborazione con il servizio educativo dell'Azienda, il regolamento e il patto con la famiglia di riferimento agli incontri protetti;
- essere referente per le parti in caso di esigenze degli stessi per lo spostamento degli incontri compatibilmente con la cornice delineata nel patto e del mandato dell'AG.
- Predisporre una relazione annuale nelle quali si evidenzia il numero e la tipologia di interventi gestiti, eventuali bisogni dei cittadini riscontrati in corso d'opera e che potrebbero essere oggetto di migliorie del servizio stesso o di sperimentazioni progettuali o comunque di altri dati quanti-qualitativi.

- Qualora vi sia un RTI si chiede l'individuazione di un unico coordinatore referente che si interfacci con l'azienda Socialis

Il coordinatore del servizio dovrà possedere i seguenti titoli:

- Laurea in Scienze del servizio sociale o laurea in Scienze dell'educazione o in Psicologia;
- Esperienza di almeno due anni in analogo posizione;

Personale educativo

Requisiti minimi richiesti:

1. Titolo di educatore professionale socio pedagogico L 19 o titolo di educatore professionale sociosanitario LSNT/02 o altri titoli equipollenti ai sensi della Legge N. 205, del 27 Dicembre 2017, ART. 1, COMMI 594-601, riconosciuti ai sensi del Decreto Ministeriale 22 giugno 2016 e s.m.i.; tali titoli sono dichiarati equipollenti se conseguiti entro il 31.12.2012, ai sensi del comma 539 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato dal comma 465 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per il personale in possesso del titolo di educatore professionale socio sanitario LSNT/02, o equipollenti, è necessario il possesso dell'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali istituito ai sensi della Legge 3/2018 e del D.M. del 13 marzo 2018

2. Solo in subordine e previo assenso del committente Laurea in psicologia.

Supervisione Formazione e addestramento:

L'appaltatore deve garantire che tutto il personale coinvolto direttamente nell'organizzazione del servizio sia opportunamente formato.

La pianificazione generale della formazione per il primo anno deve essere resa disponibile già in sede di offerta tecnica e deve garantire un minimo di ore pari a 30 annui.

Nella formazione dovranno preferibilmente essere trattati i seguenti temi specifici:

➤ LOTTO 1:

Interventi educativi e conflittualità di coppia;

Interventi educativi e interculturalità;

Tutela minori (cornice giuridica e obblighi derivanti, interventi educativi e tutela minori)

Interventi educativi e responsabilità genitoriale (anche bigenitorialità)

Intervento educativo in spazio neutro (e non a domicilio)

Scrittura relazioni educative per l'autorità giudiziaria

➤ LOTTO 2:

Interventi educativi e disabilità

Coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo del disabile

Inclusione e inserimento sociale del nucleo con disabilità

Per la formazione degli anni successivi al primo, l'appaltatore dovrà prevedere un sistema di valutazione delle necessità formative con il quale strutturare la formazione in itinere anche in condivisione con il Coordinatore dell'Area Minori dell'Azienda Socialis.

Il monte ore minimo di formazione assicurato durante l'anno solare è di 30.

Inoltre dovrà essere garantito un percorso di supervisione di almeno 24 ore annue che dovrà essere effettuata da un operatore avente specifica competenza e pluriennale esperienza nel settore. L'attività di formazione e supervisione andrà garantita e potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Azienda. I costi della supervisione e della formazione sono a carico dell'Ente aggiudicatario.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Qualora l'Azienda verifichi l'eventuale violazione, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La ditta aggiudicataria deve garantire di aver fatto le verifiche necessarie sul proprio personale che sarà impiegato a contatto con i bambini ai sensi del D.Lgs. 39/2014.

La Ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente accordo quadro, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

La Ditta appaltatrice:

- è obbligata ad eseguire i servizi secondo le modalità di cui al presente capitolato, ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto;
- provvede direttamente allo svolgimento dei servizi richiesti, con proprio personale adeguatamente qualificato;
- è tenuta a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- garantisce, compatibilmente con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio, la copertura del servizio da parte della medesima persona al fine di garantire continuità ed un riferimento costante per i bambini;
- è tenuta a garantire la partecipazione del personale assegnato ai servizi ad incontri di programmazione e verifica organizzati dall'Azienda;
- effettua tempestivamente la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, per garantire il buon funzionamento del servizio nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, informando tempestivamente il servizio sociale referente sul caso.
- È tenuta a fornire le rendicontazioni previste ai sensi delle Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli artt. 5 e 6 della L.R. n.19/2017", approvate con Deliberazione n. X/6832 del 30/06/2017 da Regione Lombardia.
- È tenuta a rispettare tutte le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, qualora fosse reso necessario;
- E' tenuta ad utilizzare strumenti elettronici (computer, tablet etc..) dotati di un marchio ecologico ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, dell'etichetta EPA ENERGY STAR o di altra documentazione equivalente, da presentare in sede di stipulazione contratto. (principio DNSH Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche-Allegato alla circolare30.12.2022 -n. 32 guida operativa "PER ILRISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)

Art. 25 Interruzione del servizio

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale funzionamento del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà darne avviso con anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore e comunque garantire l'espletamento dei servizi essenziali comunicati dall'Azienda e previsti dalla normativa vigente.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore (sciopero della Scuola, calamità naturali, chiusura per neve, terremoti, inondazioni ecc.) non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Art.26 Controversie e foro competente

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra la stazione appaltante ed il concessionario in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e da tutto ciò che discende dal contratto afferente la presente procedura verrà deferita al giudizio del Foro di Mantova

PARTE SECONDA: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Le prestazioni dei servizi oggetto dei due lotti del presente appalto potranno essere svolte al domicilio del minore, in spazi messi a disposizione dall'ente gestore, in luoghi appartenenti al "quotidiano del minore" (centri aggregativi territoriali, centri sportivi, ludoteche o biblioteche ecc), spazi messi a disposizione dai Comuni soci o spazi appartenenti all'Azienda Socialis. All'interno del progetto educativo verranno congiuntamente individuati gli spazi più opportuni.

Di seguito sono declinate le specificità dei servizi che potranno essere attivati all'interno dei singoli Lotti:

LOTTO 1: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DISABILI, MINORI FRAGILI – SUPPORTO EDUCATIVO GENITORIALE

SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI DISABILI, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE ALLE NUOVE DISABILITÀ (SADEH)

Il servizio: Il servizio si colloca nella rete dei servizi socioassistenziali con finalità di sostenere e accompagnare la famiglia e il minore nel raggiungimento di autonomie e nel superamento di difficoltà insite nella disabilità stessa.

Destinatari: Sono destinatari dell'intervento i minori di anni 18 con disabilità certificata e le loro famiglie, nonché la comunità territoriale nella quale il nucleo vive. Potranno essere valutate progettualità educative specifiche per persone con disabilità di età superiore al limite della maggiore età fino al compimento degli anni 21.

Finalità e Obiettivi:

- ❖ Sostenere lo sviluppo di percorsi di autonomia;
- ❖ Favorire l'integrazione sociale (sul territorio, con il gruppo dei pari ...);
- ❖ Offrire un supporto educativo alla famiglia nella gestione delle attività quotidiane relative al disabile;
- ❖ Trasferire competenze nel contesto familiare e in generale nella comunità al fine di promuovere la crescita e maggior benessere del minore disabile.

Intervento:

L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del minore, ovvero all'interno della casa e in luoghi ritenuti idonei come spazi ricreativi ed educativi del contesto territoriale in cui vive.

Per questo tipo di servizio si prevedono pacchetti orari di 2/4 ore settimanali, per la durata di 4 mesi ciascuno.

Possono essere utilizzati per l'implementazione di questo servizio altri Fondi (es. Fondi per la Non autosufficienza che prevedano interventi educativi sotto forma di Vouchers quali ad esempio Misura B2).

Le prestazioni socio-educative indicate dovranno essere assicurate per tutta la durata dell'appalto nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 20.00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), nonché dalle 8.00 alle 14.00 del sabato e si intendono comprensive di:

- osservazione, valutazione educativa e formulazione del progetto educativo complessivo che tenga conto di tutto il sistema di relazioni;
- intervento educativo personalizzato per il minore nel contesto familiare, eventualmente anche in raccordo con altre agenzie presenti sul territorio (scuole, doposcuola, biblioteche, ecc);
- raccordo con l'equipe territoriale competente titolare del caso per garantire l'organicità degli interventi sulla base del progetto concordato;
- riunioni finalizzate al monitoraggio in equipe intermedia;
- stesura di una relazione di chiusura e verifica del progetto individualizzato;

Si precisa che qualora vi sia la necessità di trasportare il minore fuori dal domicilio al fine di svolgere attività che mirino al raggiungimento degli obiettivi del progetto individualizzato, il committente dovrà garantire l'utilizzo dei mezzi di trasporto e verrà conosciuto un importo aggiuntivo pari a €0.35 a Km.

Procedura di attivazione e collaborazione con il servizio sociale:

- La *richiesta* può arrivare dalla famiglia (su apposito modulo predisposto da Azienda Socialis).
- L'assistente sociale referente farà un primo lavoro di *raccolta informazioni, di conoscenza* della situazione e della famiglia, di raccordo con eventuali altri servizi coinvolti (ad esempio scuola e NPIA).
- L'assistente sociale referente invia un'*email* al coordinatore della cooperativa con breve descrizione della situazione e richiesta di attivazione, nonché di primo incontro.

- Primo incontro di *valutazione* sull'attivazione del servizio alla presenza dell'assistente sociale referente, dell'Ep di Azienda Socialis (se coinvolta) e del coordinatore della cooperativa con lo scopo di condividere le informazioni, fare una prima ipotesi di monte ore, delineare il profilo dell'educatore (che la cooperativa dovrà reperire in 10 giorni), definire l'avvio del periodo osservativo, nonché le modalità di conoscenza dell'educatore scelto e della famiglia. Si precisa che per periodo osservativo si intendono massimo 6 ore da espletarsi in massimo 20gg.
- Momento di *conoscenza* tra l'educatore e l'AS e poi tra l'educatore e la famiglia assieme all'assistente sociale; si valuterà di caso in caso se la conoscenza a domicilio tra l'educatore e il minore dovrà vedere anche il coinvolgimento del servizio o se potrà essere gestito direttamente dall'educatore.
- Dopo il periodo osservativo si andranno a delineare il *PEI* e le *varie fasi relative al progetto* con obiettivi, tempistiche e il monte orario settimanale di intervento.
- Il progetto va *condiviso con la famiglia*.
- Solo successivamente si avrà l'*avvio* dell'intervento della durata massima di 4 mesi.
- Per il *monitoraggio* e la *verifica* si definiscono incontri di rete intermedi e conclusivi dell'intervento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI FRAGILI (SADE)

Il servizio: Il servizio consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto dall'equipe multiprofessionale nei confronti di minori in situazioni di disagio e del loro nucleo familiare quando quest'ultimo si trovi in difficoltà nello svolgimento dei compiti genitoriali ed educativi per impedimenti oggettivi, per deprivazione socio economica e culturale, per limitazioni fisiche e psichiche.

L'intento del servizio è duplice: il supporto del minore e la salvaguardia del rapporto genitori-figli al fine di evitare l'allontanamento del minore dal nucleo familiare. Pertanto, essendo un intervento di carattere sociale a forte valenza preventiva alla base dell'intervento devono essere presenti o ricercate le seguenti premesse e condizioni:

- consenso dei genitori e coinvolgimento nella definizione del progetto educativo;
- l'alleanza con il minore
- operare, fin dove possibile, per la recuperabilità delle capacità genitoriali e dell'autonomia nella gestione delle funzioni educative e di cura;
- operare, fin dove possibile, per raggiungere il benessere del minore

Destinatari:

- 1- il servizio è rivolto ai minori di anni 18 in situazioni di disagio o in nuclei familiari in difficoltà di vario genere valutato dal servizio sociale referente o in affido familiare. Il servizio può essere rivolto anche a gruppi di minori sulla base del progetto condiviso con il servizio sociale. Potranno

essere presi in considerazione progetti educativi specifici per ragazzi di età superiore alla maggiore età fino al massimo di anni 21.

2- alla famiglia di appartenenza del minore o alla famiglia affidataria.

Finalità e obiettivi specifici:

Il servizio ha la finalità di promuovere l'evoluzione del nucleo familiare e del minore, affinché perseguono gli obiettivi dell'autonomia nell'assunzione delle responsabilità genitoriali e del benessere del minore, mediante l'affiancamento di personale educativo specializzato.

In linea con detta finalità il servizio si pone i seguenti obiettivi:

- osservare il contesto personale e familiare del minore al fine di giungere ad un progetto educativo individualizzato;
- individuare le risorse potenziali del minore;
- recuperare risorse potenziali della famiglia e rafforzare le figure parentali;
- limitare e contenere gli effetti patogeni di alcune situazioni;
- costruire una rete di legami tra il minore, il nucleo familiare e l'ambiente sociale.

Intervento:

Le prestazioni socioeducative indicate dovranno essere assicurate per tutta la durata dell'appalto nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 20.00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), nonché dalle 8.00 alle 14.00 del sabato e si intendono comprensive di:

- osservazione, valutazione educativa e formulazione del progetto educativo complessivo che tenga conto di tutto il sistema di relazioni;
- intervento educativo personalizzato per il minore nel contesto familiare, eventualmente anche in raccordo con altre agenzie presenti sul territorio (scuole, doposcuola, biblioteche, ecc);
- raccordo con l'equipe territoriale competente titolare del caso per garantire l'organicità degli interventi sulla base del progetto concordato;
- riunioni periodiche di equipe almeno ogni 4 mesi di attività;
- compilazione da parte dell'educatore incaricato sulla situazione di report delle attività rese al servizio sociale con cadenza bimestrale indicante obiettivi, attività svolte, risultati conseguiti e criticità emerse;
- stesura di una relazione di chiusura e verifica del progetto individualizzato;
- stesura di relazione di monitoraggio qualora richieste dal servizio sociale;

Si precisa che qualora vi sia la necessità di trasportare il minore fuori dal domicilio al fine di svolgere attività che mirino al raggiungimento degli obiettivi del progetto individualizzato, il committente dovrà garantire l'utilizzo dei mezzi di trasporto e verrà conosciuto un valore pari a €0.35 a Km.

Procedura di attivazione e collaborazione con servizio sociale:

- La *richiesta* può arrivare dall'autorità giudiziaria (su provvedimento) o dalla famiglia (su apposito modulo predisposto da Azienda Socialis).
- L'assistente sociale referente farà un primo lavoro di *raccolta informazioni*, di conoscenza della situazione e della famiglia, di raccordo con eventuali altri servizi coinvolti.
- L'assistente sociale referente *invia un'email* al coordinatore della cooperativa con breve descrizione della situazione e richiesta di attivazione, nonché di primo incontro

- Primo incontro di *valutazione* sull'attivazione del servizio alla presenza dell'assistente sociale referente, dell'Ep di Azienda Socialis (se coinvolta) e del coordinatore della cooperativa con lo scopo di condividere le informazioni, fare una prima ipotesi di monte ore, delineare il profilo dell'educatore (che la cooperativa dovrà reperire in 10 giorni), definire l'avvio del mese osservativo, nonché le modalità di conoscenza dell'educatore scelto e della famiglia. Si precisa che per il periodo osservativo si intendono massimo 6 ore di intervento da svolgere entro massimo 30 giorni.
- Momento di *conoscenza* tra l'educatore e l'assistente sociale e poi tra l'educatore e la famiglia assieme all'assistente sociale; si valuterà di caso in caso se la conoscenza a domicilio tra l'educatore e il minore dovrà vedere anche il coinvolgimento del servizio o se potrà essere gestito direttamente dall'educatore.
- Dopo il periodo osservativo si andranno a delineare *il PEI e le varie fasi relative al progetto* con obiettivi, tempistiche e il monte orario settimanale di intervento. Si deciderà anche se attivare il SEG (supporto educativo genitoriale) e in quali tempi.
- Il progetto va *condiviso con la famiglia*.
- Solo successivamente si avrà *l'avvio dell'intervento*.
- Per il *monitoraggio* e la *verifica* si definiscono incontri di rete quadrimestrali e report bimestrali.

SUPPORTO EDUCATIVO GENITORIALE (SEG)

Il servizio: Il sostegno educativo ai genitori è un intervento sperimentale volto all'accompagnamento degli adulti che incontrano difficoltà nel loro ruolo di genitore.

Mira a offrire uno spazio di riflessione e confronto relativamente alla relazione con i figli e ha la finalità di fronteggiare adeguatamente le criticità relazionali con i figli.

Inoltre, il servizio prevede, in concerto con il servizio sociale territoriale, l'affiancamento educativo del genitore adulto fragile finalizzato al potenziamento dell'autonomia personale e al superamento delle criticità personali non necessariamente legate al ruolo genitoriale.

Destinatari:

Sono destinatari dell'intervento:

- ❖ il genitore o i genitori che vivono una fase di vulnerabilità in relazione al proprio ruolo genitoriale con la finalità di fronteggiare adeguatamente le criticità e le espressioni negative di detta fase;
- ❖ il genitore o i genitori che necessitano di un percorso di affiancamento finalizzato alla "risoluzione" di problematiche di tipo sociali/economiche ecc che, se non gestite, possono avere una ricaduta sul benessere del nucleo in particolare dei bambini presenti;

- ❖ il genitore o i genitori impegnati in un percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali in vista del ricongiungimento con i propri figli minori, collocati momentaneamente in affidamento o in comunità educative su decisione dell'autorità giudiziaria.

Finalità e Obiettivi:

Il servizio si pone i seguenti obiettivi:

- ❖ comprendere la domanda e il vissuto dei genitori rispetto alla relazione con il proprio figlio/i al fine di orientarli e sostenerli nel trovare strategie di aiuto e nel costruire interventi efficaci a seconda della situazione specifica;
- ❖ offrire al genitore/i gli strumenti conoscitivi che gli consentono di accrescere le capacità relazionali e le competenze educative;
- ❖ Stimolare una maggiore comprensione dei figli, accogliere i bisogni, saperli leggere e aprire una riflessione su sé stessi, sul proprio ruolo genitoriale trovando uno spazio per parlare e comprendere i propri vissuti;
- ❖ Attivare competenze interne al soggetto e in maniera più ampia nel sistema familiare al fine di favorire un processo di empowerment volto al superamento delle situazioni critiche;
- ❖ Affiancare l'adulto genitore nell'accompagnamento presso i servizi del territorio (servizi socioassistenziali, agenzie per il lavoro, servizi erogati dal terzo settore, patronati ecc);
- ❖ attivare percorsi di sostegno alla cura del sé e al potenziamento dell'autonomia personale, all'integrazione sociale, al potenziamento delle competenze di economia domestica anche prevedendo supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare (money tutoring).

Intervento: Il servizio potrà essere svolto sia al domicilio che in sedi territoriali ritenute opportune e concordate all'interno del progetto di affiancamento educativo in collaborazione con il servizio sociale. L'orario di prestazione del servizio potrà avvenire dalle ore 8.00 alle ore 20 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), nonché dalle 8.00 alle 14.00 del sabato.

L'intervento si intende comprensivo di:

- ❖ osservazione e ascolto delle difficoltà presentate dal genitore;
- ❖ pianificazione condivisa del progetto di affiancamento e supporto al raggiungimento degli obiettivi predefiniti;
- ❖ monitoraggio intermedio e verifica finale in rete con il servizio sociale competente

Procedura di attivazione e collaborazione con servizio sociale:

Detta tipologia potrà essere prevista, previa valutazione da parte dell'equipe dell'Azienda in stretta collaborazione con il Coordinatore della ditta appaltante e su situazioni altamente complesse.

Potrà svolgersi contemporaneamente al servizio adm o in modo autonomo.

Sulla base di specifiche necessità potranno essere attivati in via residuale incontri protetti- rispondenti alla seguenti caratteristiche.

Il servizio: Gli incontri protetti mirano a creare uno spazio temporale neutro e protetto per accogliere i minori e i genitori che devono, in seguito al mandato dell'Autorità Giudiziaria, incontrarsi in presenza del servizio sociale e sostenere gli adulti in un percorso di crescita rispetto al loro ruolo genitoriale.

Il minore, accompagnato dall'educatore, può incontrare il genitore non convivente, o altre figure parentali secondo quanto disposto dall'A.G., ricominciando o continuando a investire affettivamente sullo stesso e mantenendo con lui o lei rapporti e relazioni significative, anche se interrotte in precedenza.

Tali incontri possono avere una connotazione di protezione e/o di facilitazione della relazione genitore-figlio/a. Compito dell'educatore è pertanto, intervenire secondo modalità specifiche che abbiano come obiettivo principale la tutela del minore, il suo benessere emotivo-affettivo all'interno di quella relazione.

Destinatari: Sono destinatari i minori e le famiglie in carico al servizio sociale dell'Azienda Socialis per le quali la Magistratura ha disposto l'attivazione degli incontri protetti o su valutazione del servizio sociale.

Finalità e obiettivi:

- Rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i suoi genitori in situazioni caratterizzate da grave e profonda crisi familiare;
- Favorire il superamento delle difficoltà relazionali ed educative della famiglia attivando un contesto qualificato di osservazione e accompagnamento, stimolando l'acquisizione delle competenze genitoriali in maniera adeguata;
- Sostenere e aiutare l'adulto nel processo di costruzione e ri-costruzione della propria genitorialità verso il figlio, attivando capacità riflessive e di azione positiva;

In linea con le finalità sopra descritte, il servizio si propone i seguenti obiettivi:

- Offrire uno spazio relazionale rassicurante, accogliente e sicuro per lo svolgimento degli incontri protetti;
- Facilitare la relazione tra il minore e l'adulto all'interno di un progetto di sostegno e acquisizione delle potenzialità di cura di quest'ultimo;
- Mirare ad una gestione più autonoma delle relazioni tra il minore e il genitore riducendo laddove possibile l'intervento protetto;
- restituire al genitore le dinamiche osservate durante l'incontro protetto al fine di progettare il successivo momento di relazione con il figlio/a.

Il servizio potrà essere svolto sia all'interno degli spazi dell'Azienda Socialis sia all'interno di spazi ritenuti adeguati in sede di offerta tecnica di gara d'appalto di proprietà o ad uso della ditta vincitrice e in altri luoghi del territorio ritenuti opportuni dal servizio sociale competente sulla situazione. Gli incontri protetti potranno essere svolti nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 20.00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), nonché dalle 8.00 alle 14.00 del sabato, compatibilmente con la disponibilità delle sedi.

Procedura attivazione degli incontri protetti

- La richiesta arriva dall'Autorità Giudiziaria, su provvedimento, o dall'Assistente Sociale referente sulla base della valutazione della situazione.
- Raccolta informazioni e conoscenza da parte dell'Assistente Sociale e raccordo eventuale con altri servizi coinvolti nella medesima situazione;
- Invio e-mail da parte dell'AS al coordinatore della cooperativa con breve descrizione della situazione e richiesta di attivazione, nonché del primo incontro,
- Primo incontro di valutazione sull'attivazione del servizio alla presenza dell'Assistente Sociale referente, dell'Educatrice Professionale dell'Azienda Socialis e del coordinatore della cooperativa con lo scopo di condividere le informazioni, fare una prima ipotesi di monte ore, delineare il profilo dell'educatore che la cooperativa dovrà reperire entro dieci giorni e concordare caso per caso la gestione dell'intervento nella sua totale complessità;
- L'avvio degli incontri protetti passa attraverso incontri dell'Educatore con il genitore e, separatamente, con il minore per un percorso di conoscenza dello spazio neutro, delle regole che vi sono all'interno dello stesso spazio protetto, degli obiettivi e del contesto;
- prevedere un progetto che va condiviso con il servizio sociale territoriale o con l'EP dell'Azienda Socialis e successivamente con il nucleo;
- Oltre agli incontri protetti sono previsti incontri tra l'educatore e il genitore e tra il minore sulla base del percorso progettato;
- Monitoraggio e verifica ci si rifà prevalentemente ai tempi dettati dall'autorità Giudiziaria come anche la restituzione scritta di una relazione sull'andamento del servizio.

LOTTO 2

Sono previsti servizi offerti e interventi legati a bambini e adolescenti con disabilità, con particolare attenzione alle nuove disabilità come l'autismo. Gli interventi che si intendono realizzare adotteranno un'ottica socioeducativa, potenziata tramite la piena collaborazione con i servizi sanitari del territorio e con l'attenzione a intercettare i bisogni di conciliazione e di sollievo delle famiglie di appartenenza. Tale potenziamento impatterà positivamente sulla qualità dell'offerta, con la specializzazione particolare rivolta ad alcune forme prevalenti quale l'autismo, sulla tipologia dei servizi con la previsione di laboratori e attività per l'autonomia di ragazzi adolescenti, sulle tempistiche dell'offerta, che potrà svolgersi in momenti di non copertura scolastica. In particolare, i servizi riferiti afferenti al predetto progetto sono così declinati:

SERVIZI EDUCATIVI EROGATI DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE

Il servizio: Il servizio di assistenza educativa per minori disabili costituito da attività di supporto all'autonomia e alla comunicazione del minore disabile che si realizzano in momenti fuori dalla copertura scolastica (vacanze estive, natalizie, pasquali, ecc..) attraverso la realizzazione di spazi laboratoriali e ludico ricreativi.

Il servizio educativo risponderà al bisogno di recupero del diritto e del piacere del gioco per il bambino con disabilità. I giochi proposti dovranno essere pensati e strutturati partendo dai bisogni e dalle potenzialità di ogni singolo bambino con la finalità di:

- offrire occasioni di piacere e di divertimento al bambino
- sviluppare autonomie e abilità, competenze sociali, motorie attraverso il gioco;

In sede di prima applicazione troveranno esecuzione all'interno delle attività estive dove si alterneranno momenti di gioco libero e momenti di attività strutturate. I bambini/ragazzi avranno la possibilità di sperimentare, scoprire e vivere la dimensione del gioco in autonomia, libertà e benessere, a partire dalle proprie capacità e potenzialità. Giochi e attività adattati tenendo conto delle capacità di ogni bambino.

Destinatari:

Sono destinatari della presente misura i minori di anni 15 in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92
- essere iscritti ad un servizio ludico ricreativo (Centro estivo ricreativo/ attività di oratorio o altre offerte ludico ricreative autorizzate dai Comuni afferenti all'ambito).

Finalità e obiettivi

La funzione dell'assistenza educativa è quella di favorire il benessere e la crescita educativa del minore con disabilità all'interno del gruppo e, in particolare, quella di supportare, consolidare e sviluppare:

- 1) le competenze relazionali, sociali e comunicative;
- 2) le autonomie personali e la cura del sé;
- 3) l'integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti
- 4) supportare la famiglia nel periodo di copertura delle lezioni scolastiche

il presente servizio in linea con le finalità sopra descritte hanno l'obiettivo di:

- garantire alla famiglia con figli affetti da disabilità la possibilità di usufruire di spazi conciliativi di tempi vita-lavoro;

- permettere ai minori con certificazione di godere di momenti di socializzazione e di inclusione nei gruppi dei pari;
- favorire l'attivazione o il prosieguo di progetti di natura educativa/socializzante a favore di minori disabili mediante personale specializzato;

Intervento:

Il servizio educativo deve essere garantito, **in maniera prevalente** dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (con possibilità di ampliamento dell'orario sulla base del progetto individualizzato concordato con la famiglia), all'interno delle realtà ludico-ricreative offerte dal territorio quali ad esempio cred estivi, realtà parrocchiali, fattorie didattiche ecc

Si considerano parte dell'intervento le seguenti attività:

- coordinamento degli educatori sulle varie realtà;
- intervento educativo sia personalizzato che in piccolo gruppo promuovendo l'inclusione del minore all'interno del contesto dei pari;
- coordinamento settimanale con gli operatori che gestiscono l'offerta ricreativa per le attività da proporre al minore con disabilità;

Procedura di attivazione e collaborazione con il servizio sociale:

La famiglia del minore provvederà a richiedere la definizione del progetto individualizzato per la copertura educativa all'interno delle offerte ricreative disponibili sul territorio attraverso la modulistica prevista che sarà inviata alla Coordinatrice di Area dal Servizio sociale territoriale.

La Coordinatrice, anche avvalendosi del personale educativo dell'Azienda o del servizio sociale territoriale, invierà la richiesta del monte ore totale al Coordinatore della ditta Appaltatrice per la costruzione di un progetto complessivo di intervento sia in forma individualizzata che di piccolo gruppo e darà avvio al servizio **entro 10 gg** lavorativi dalla richiesta.

Il servizio potrà essere usufruito all'interno di attività organizzate da soggetti pubblici e /o del privato sociale operanti nel territorio dell'ambito suzzarese (Centri Ricreativi Diurni, Udo sociali come normate da Regione Lombardia, Attività di comunità diurne (es Ass.ni sportive, parrocchie oratori fattorie didattiche)

Eventuali richieste pervenute al servizio sociale di proroga o modifica del progetto individualizzato concordato nella fase iniziale, se autorizzate dall'Azienda sulla base delle risorse finanziarie disponibili, dovranno essere attivate entro 10gg dalla richiesta.

COSTI DEI SERVIZI:

Nel prezzo sono compresi le attività e i costi di svolgimento di tutte le prestazioni richieste nel presente capitolato e come sopra dettagliate sia nella Parte I che nella Parte II del presente capitolato, così come eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.

Al fine di determinare l'offerta economica da presentare, l'offerente dovrà quindi considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi:

dei costi del personale, dei trasferimenti da utente a utente, del coordinamento, delle attività dirette con l'utenza, indirette, correlate, nonché ricomprese e dettagliate nei precedenti punti degli eventuali strumenti, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.